

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 3 maggio 1994.

Quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate in cereali e prodotti di origine animale (recepimento della direttiva n. 93/57/CEE).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5, lettera *h*), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il regolamento sui fitofarmaci, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c*), *h*) e *i*), e 7, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, concernente, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione;

Viste le ordinanze ministeriali 18 febbraio 1993 e 14 luglio 1993 che integrano e/o modificano l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990;

Vista la direttiva del Consiglio n. 93/57/CEE del 26 giugno 1993 concernente le quantità massime di residui sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 93/57/CEE;

Visto il parere della Commissione consultiva per i fitofarmaci di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, espresso in data 15 dicembre 1993;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 16 marzo 1994;

Ordina:

Art. 1.

1. La presente ordinanza si applica a cereali elencati nell'allegato 1.
2. La presente ordinanza si applica altresì ai prodotti di origine animale di cui all'allegato 2, che sostituisce l'allegato 1-ter dell'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990.

Art. 2.

La presente ordinanza non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, per i quali è provato, almeno mediante un'indicazione adeguata, che sono destinati:

- a) all'esportazione verso Paesi terzi;
- b) alla fabbricazione di prodotti diversi dei prodotti alimentari;
- c) alla semina.

Art. 3.

La presente ordinanza non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 2, per i quali è provato, almeno mediante un'indicazione adeguata, che sono destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

Art. 4.

1. Nei cereali di cui all'art. 1, paragrafo 1, sono ammesse in conformità alle disposizioni comunitarie, le quantità massime di residui di sostanze attive antiparassitarie così come specificate nell'allegato 3 alla presente ordinanza.

2. Per le voci contraddistinte dalle note (*a*), (*b*), e (*c*) restano temporaneamente in vigore le quantità massime di residui riportate nell'allegato 1 all'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 o successive modifiche e integrazioni.

3. Per le sostanze attive di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano validi i campi d'impiego riportati nell'allegato 3 all'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 e successive integrazioni o modifiche.

Art. 5.

Per i prodotti di origine animale di cui all'art. 1, paragrafo 2, della presente ordinanza, sono ammesse, in conformità alle disposizioni comunitarie, le quantità massime di residui di sostanze attive antiparassitarie, così come specificate nell'allegato 4 alla presente ordinanza che sostituisce l'allegato 2 all'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990.

Art. 6.

I controlli per il rispetto delle quantità massime di residui di cui agli articoli 3 e 4 sono effettuati secondo i criteri indicati nel decreto ministeriale 23 dicembre 1992.

Art. 7.

L'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 5 non pregiudica le misure di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale di cui all'art. 1, paragrafo 2, della presente ordinanza, in particolare le misure adottate conformemente a direttive comunitarie.

Art. 8.

Rimangono in vigore le disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 18 febbraio 1993 e 14 luglio 1993 non modificate dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1994

Il Ministro: GARAVAGLIA

*Registrata alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 166*

Allegato 1

Elenco dei cereali e relative voci della tariffa doganale comune cui si applicano le quantità massime di residui specificate nell'allegato 3.

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1001	Frumento
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005	Granturco (mais)
1006	Riso
1007 00	Sorgo
ex 1008	Grano saraceno, miglio, altri cereali

Allegato 2

Elenco dei prodotti di origine animale e relative voci della tariffa doganale comune cui si applicano le quantità massime di residui specificate nell'allegato 4.

N. della TDC	Designazione delle merci
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0205 00 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 (galli, galline, anatre, oche, tacchini, faraone delle specie domestiche)
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0405 00	Burro e altre materie grasse del latte
0406	Formaggi e latticini
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
0408	Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie e di sangue

Allegato 3

Quantità massime di residui di antiparassitari ammesse nei cereali elencati nell'allegato 1.

Sostanza attiva	Quantità massime in µg/kg (ppm)
- ACEFATE	0,02*
- ACIDO CIANIDRICO, cianuri espressi come acido cianidrico	15
- ALDRIN) isolatamente o assieme, espressi come - DIELDRIN) dieldrin	0,01
- BENONIL) - CARBENDAZIM) somma espressa come carbendazim - TIOFAMATO METILE)	(a) : orzo 0,1* : altri cereali
- BROMURO DI METILE	0,1
- BROMURI INORGANICI TOTALI espressi come ioni Br	50
- CAPTAFOF	0,05
- CARBARIL	1 : riso 0,5 : altri cereali
- CIPERMETRINA, inclusi altri miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	(b) : frumento, orzo, avena, segale 0,05* : altri cereali
- CLORDANO) somma degli isomeri cis- e trans-	0,02
- CLOROTALONIL	0,1 : frumento, segale, orzo, avena, triticale 0,01* : altri cereali
- CLORPIRIFOS	(b) : orzo 0,05* : altri cereali
- CLORPIRIFOS METILE	0,05* : riso
- DDT) somma degli isomeri del DDT, del DDE e del DDE,) espressi in DDT	0,05
- DELTAMETRINA	1
- DIAZINONE	0,05
- 1,2 DIBROMOETANO	0,01
- DICLORVOS	

Sostanza attiva	Quantità massime in µg/kg (ppm)
- ENDOSULFAN } somma degli isomeri alfa e beta e del- } l'endosulfan solfato espressa come } endosulfan	0,2 : mais 0,1 : altri cereali
- ENDRIN	0,01
- EPTACLORO } somma di eptacloro ed eptacloro epossido } espresso come eptacloro	0,01
- ESACLOROBENZENE	0,01
- ESACLOROCICLOESANO (HCH) } somma degli isomeri alfa e } beta	0,02
- FENVALERATE, inclusi altri miscugli di isomeri costituenti (somma di isomeri)	(b) : orzo, avena, sega- le, triticale 0,05* : altri cereali
- FOSFANIDONE	0,05
- GLIFOSATE	5 : frumento, segale, triticale 20 : orzo, avena 0,1* : altri cereali
- IDROGENO FOSFORATO } fosfuri, espressi come idrogeno } fosforato	0,1
- IMAZALIL	0,02*
- IPRODIONE	0,5 : frumento (c) : orzo, riso 0,02* : altri cereali
- LINDANO (gamma-HCH)	0,1
- MALATHION } somma di malation e malaoxon espressa } come malation	8
- MANCOZEB }	0,05* : mais, riso
- MANEB }	(b) : altri cereali
- METIRAM } somma espressa come CS ₂	
- PROPINEB }	
- ZINEB }	
- METANIDOFOS	0,01*

Sostanza attiva	Quantità massime in µg/kg (ppm)
- PERMETRINA (somma di isomeri)	0,2 : mais 2 : altri cereali
- PIRETRINE (somma delle piretrine I e II, cinerine I e II e jasmoline I e II)	3
- PROCIMIDONE	0,02*
- SOLFURO DI CARBONIO	0,1
- TETRACLORURO DI CARBONIO	0,1
- TRICLORFON	0,1
- VINCLOZOLIN } somma di vinclozolin e di tutti i } metaboliti contenenti la frazione 3,5- } dicloroanilina, espressa come vinclozolin	0,05*

* Indica il limite di determinazione analitica

(a) (b) (c) Qualora i limiti massimi comunitari non vengano adottati per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:

(a): 0,1*

(b): 0,05*

(c): 0,02*

Allegato

Quantità massime di residui ammesse nei prodotti di origine animale elencati nell'allegato 2.

. PARTE A .

Residui di antiparassitari	Quantità massime in µg/kg (ppm)		
	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato 2 alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 2; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato 2 alle voci 0407 00, 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
1. ALDRIN) isolatamente o) assieme, espressi	0,2	0,006	0,02
2. DIELDRIN) in dieldrin (NEOD)) (NEOD)			
3. CLORDANO (somma degli isomeri cis- e trans- e dell'ossiclordano, espressi in clordano)	0,05	0,002	0,005
4. DDT (somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espres- si in DDT)	1	0,04	0,1
5. ENDRIN	0,05	0,0008	0,005
6. EPTACLORO (somma dell'epta- cloro e dell'eptacloro epos- sido, espressi in eptacloro)	0,2	0,004	0,02
7. ESACLOROBENZENE (HCB)	0,2	0,01	0,02
8. ESACLOROCYCLOESANO (HCH)			
8.1 isomero alfa	0,2	0,004	0,02
8.2 isomero beta	0,1	0,003	0,01
8.3 isomero gamma (lindano)	2	0,008	0,1
	ex 0204 carne ovina 1 altri prodotti		
9. CLORPIRIFOS	0,05* 0207 carne pollame	0,01*	0,01*
10. CLORPIRIFOS-METILE	0,05*	0,01*	0,01*

Residui di antiparassitari	Quantità massime in ng/kg (ppm)		
	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato 2 alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 2; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato 2 alle voci 0407 00, 0408 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
11. CIPERMETRINA, inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	0,05* 0207 carne pollame 0,2 altri prodotti	0,02	0,05*
12. DELTAMETRINA	0,05 0207 carne pollame		0,05*
13. FENVALERATE, inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	(a) 0207 carne pollame 0,5 altri prodotti	0,05	(a)
14. PERMETRINA (somma degli isomeri)	0,5	0,05	0,05

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 ng/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 2 alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;
- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in ng/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in ng/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) A decorrere dal 1° gennaio 1998, qualora non si adottassero altre quantità, si applicheranno le seguenti quantità massime: 0,05*

. PARTE B .

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato 2 alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 2; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, per uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato 2 alle voci 0407 00, 0408
1. ACEFATE	0,02*	0,02*	0,02*
2. BENONIL) somma			
) espressa			
3. CARBENDAZIM) come	0,1*	0,1*	0,1*
) carben-			
4. TIOFAMATO METILE) dazim			
5. CLOROTALOMIL	0,01*	0,01*	0,01*
6. GLIFOSATE	0,5	0,1*	0,1*
	ex 0206 rognone di suino		
	2		
	ex 0206 rognone di bovini,		
	ovini e caprini		
	0,1* altri prodotti		
7. INAZALIL	0,02*	0,02*	0,02*
8. MANCOZEB) somma			
9. MANEB) espressa			
10. METIRAM) come	0,05*	0,05*	0,05*
11. PROPINEB) CS ₂			
12. ZINEB)			
13. METAMIDOFOS	0,01*	0,01*	0,01*
14. IPRODIONE) somma dei compo-			
) sti e di tutti			
) i metaboliti con			
15. PROCIMIDONE) tenenti la fra-	0,05*	0,05*	0,05*
) zione 3,5-diclo-			
16. VINCLOZOLIN) roanilina, es-			
) pressi come 3,5-			
) dicloroanilina			

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica

94A4340